



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 650 del 2018, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Umberto, 27/29;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Questore di Grosseto in data 17.11.2017, notificato in data 12.3.2018, con il quale è stato decretato il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e la revoca dello stesso per mancanza dei requisiti di legge e l'invito, entro 15 giorni dalla notifica di detto provvedimento, a lasciare spontaneamente il Territorio Nazionale con l'avvertimento che, in caso di inosservanza, verrà adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Grosseto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. [REDACTED] faceva regolare ingresso nel territorio italiano nell'anno 2001.

Successivamente trovava lavoro senza regolare contratto alle dipendenze di un albergo in provincia di Grosseto.

Quindi, presentata istanza di emersione di lavoro irregolare in suo favore, ai sensi della L. n. 189/2002, otteneva regolare permesso di soggiorno.

Dopo essere stato regolarizzato, il ricorrente rinnovava il suo titolo di soggiorno per lavoro subordinato sino all'anno 2005.

In seguito, il ricorrente, essendo divenuto titolare di un'impresa individuale di commercio ambulante di articoli di abbigliamento, otteneva la conversione del proprio titolo di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, e provvedeva quindi a rinnovare regolarmente il detto titolo di anno in anno sino al 15 febbraio 2017.

In tale ultima occasione, con il provvedimento in questa sede impugnato, il Questore di Grosseto ha decretato il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, e ciò per mancanza del requisito reddituale desunta dal mancato pagamento delle imposte.

Con il presente ricorso [REDACTED] ha articolato quattro motivi di doglianza, rilevando in sintesi:

- la mancanza di traduzione del provvedimento nella lingua cinese da lui conosciuta;
- il mancato rispetto delle garanzie partecipative procedurali;
- l'errata valutazione del requisito del reddito, che dovrebbe essere valutato in una prospettiva attuale e futura rispetto al momento della richiesta, e non in una prospettiva antecedente al momento della richiesta;
- l'irrilevanza, ai suddetti fini, dell'eventuale esistenza di un debito erariale per tributi non corrisposti.

Si è costituito il Ministero degli Interni per resistere al ricorso.

Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 6 giugno 2018 è stata accolta la domanda cautelare.

In vista della discussione l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria difensiva.

All'udienza del 14 novembre 2018, all'esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

In particolare risultano fondati i motivi con i quali si è dedotta l'illegittimità della valutazione del requisito reddituale in quanto basata esclusivamente sul mancato adempimento degli obblighi tributari.

Dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti emergono infatti solamente delle discrasie fra i redditi dichiarati all'INPS a fini contributivi e quelli minori dichiarati all'Agenzia delle Entrate a fini fiscali.

Tuttavia, da tale discrepanza di valori non si può desumere la mancanza del requisito della disponibilità di un reddito sufficiente per vivere proveniente da attività lecita.

Tanto più che dagli estratti contributivi INPS si desume la percezione di un reddito quasi sempre abbondantemente al di sopra della soglia reddituale minima prevista per legge.

Ed anche per il 2017 il ricorrente ha dimostrato (mediante dichiarazione IVA) di aver percepito ricavi per € 7.185,24; preme rilevare a quest'ultimo riguardo che, al contrario di quanto affermato dalla difesa erariale nella memoria conclusionale, il ricorrente non risulta avere familiari a carico, e di ciò l'Amministrazione ne dà peraltro atto nel provvedimento impugnato.

Sulla base di tali elementi il ricorso deve essere accolto, avendo il Consiglio di Stato (III, n. 2931/2017), anche recentemente, condivisibilmente affermato che l'evasione fiscale non può essere una ragione neanche indiretta di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il legislatore non ha previsto che la evasione fiscale sia causa ostativa, in sé stessa considerata, per cui una eventuale situazione di evasione in capo all'immigrato, regolarmente accertata, deve essere oggetto di provvedimenti tipici, adottati dagli organi competenti dell'Amministrazione fiscale e dagli enti previdenziali, diretti al contrasto all'evasione mediante sia il recupero del credito sia la sanzione dell'inosservanza fiscale e tributaria. Per cui, in conseguenza dalla evasione fiscale, la Questura non può dedurre, in via automatica, anche l'inesistenza del reddito risultante da documentazione la cui autenticità non sia contestata.

Ne consegue che nel caso di specie, dovendosi escludere la rilevanza dell'eventuale infedeltà fiscale, allo stato degli atti e salvi ulteriori accertamenti, la considerazione della consistenza dei redditi prodotti dall'odierno ricorrente negli ultimi anni, risultante principalmente dagli estratti contributivi INPS, non può condurre ad un giudizio sfavorevole circa la capacità del medesimo di vivere grazie al frutto del suo lavoro, e dunque ad un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno.

In conclusione, assorbite le restanti censure di carattere procedimentale, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori accertamenti e le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in sede di riesercizio del potere.

Le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda sostanziale, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED], Presidente

[REDACTED], Consigliere

[REDACTED], Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE